

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1957

(76<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (1808) (D'iniziativa del senatore Piechele) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 807, 809
CARELLI . . . . .	809
MONNI, <i>relatore</i> . . . . .	807
RAGNO . . . . .	809

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Salari, Salomone, Sereni e Spezzano.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piechele: « Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piechele: « Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione nella giurisdizione territoriale del Comune in cui gli agenti stessi esercitano le loro funzioni. Tale divieto non si applica alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente ».

MONNI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, di iniziativa del senatore Piechele, concerne la modifica dell'articolo 70 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Propongo che tale disegno di legge non sia approvato. Il collega Piechele ha ritenuto che l'articolo 70 del testo unico della legge sulla caccia impedisca ingiustamente agli agenti addetti alla vigilanza l'esercizio della caccia e dell'uccellazione. E quindi egli ha proposto di modificare la prima parte dell'articolo 70 in maniera che anche questi agenti possano, se credono, andare a cacciare.

Ora, tale disegno di legge non appare giustificato, perchè non tiene conto della finalità che si era proposto il legislatore nel comma primo dell'articolo 70 del testo unico sulla caccia. Non è questione che possa avere attinenza con l'articolo 3 della Costituzione. È ben vero che per detto articolo 3 « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge ». Il senso e la portata e i limiti di tale norma sono facilmente intuibili, e non è il caso di dedicare trattazione esplicita all'argomento.

Qui si tratta di vedere se cittadini rivestiti di funzioni o incarichi pubblici e di pubbliche responsabilità possano fare oppure no quello che è concesso di fare, a determinare condizioni, a cittadini liberi da ogni vincolo di ufficio.

L'articolo 68 del testo unico sulla caccia stabilisce che la vigilanza contro le infrazioni è affidata « agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, alle guardie comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate nelle bandite e riserve ». Inoltre la vigilanza è affidata alle « guardie private » riconosciute a termini della legge di pubblica sicurezza e ai guardiacaccia volontari delle sezioni comunali della Federazione italiana della caccia.

Chi siano e a quali corpi armati appartengano gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria è precisato nel Codice di procedura penale.

Ciò premesso, l'articolo 70 inibisce l'esercizio della caccia e della uccellazione alle persone investite, a norma dell'articolo 68, della potestà di vigilanza e di repressione degli abusi, facendo eccezione per gli ufficiali di polizia giudiziaria e per i guardiacaccia volontari; e

limitando il divieto, per le guardie comunali e campestri e dei Consorzi, ai soli luoghi in cui esercitano la funzione e per il periodo di tempo in cui la esercitano.

La finalità è evidentemente quella di evitare che gli incaricati della vigilanza approfittino della loro veste e delle occasioni che a loro si presentano per trasgredire la legge. Chi ha esperienza in materia, sa che non sono purtroppo rari i casi di ufficiali e agenti di polizia, di guardiani, di guardiacaccia, ecc., che, avendo favorevoli occasioni di tempo e di luogo, si lasciano tentare dalla passione della caccia e talora la esercitano pur senza la licenza (in quanto portano l'arma per servizio e per difesa) e in luoghi ed in epoche ed in modi proibiti.

È appunto l'esperienza che detta l'antica domanda: « Chi custodirà i custodi? ». Il testo unico si è preoccupato di tale difficoltà e non ha ecceduto nella imposizione di divieti e di limiti. Appare anzi che l'esclusione degli ufficiali di polizia giudiziaria dal divieto di esercitare la caccia non abbia alcuna giustificazione, perchè, ammessa l'ipotesi di possibilità di abuso, maggiore essa si presenta per i graduati piuttosto che per i semplici agenti.

Il proponente, emendando il primo comma dell'articolo 70, suggerisce questo testo: « Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione nella giurisdizione territoriale del Comune in cui gli agenti stessi esercitano la loro funzione ».

L'errore è evidente: non si può parlare di giurisdizione territoriale del Comune per carabinieri, guardie di pubblica sicurezza, di finanza, agenti di custodia, forestali, perchè la loro funzione e le loro facoltà non sono circoscritte al territorio di un Comune; non si può parlare di circoscrizione d'un Comune neppure per i guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali, perchè (vedi articolo 68) possono esercitare le loro funzioni nella Provincia e anche fuori di essa; neppure se ne può parlare per i guardiani di bandite e riserve, facoltizzati ad agire anche nei Comuni limitrofi.

In conclusione, soltanto le guardie comunali e le guardie campestri esercitano la vigilanza

entro l'ambito della circoscrizione del Comune, e perciò possono esercitare la caccia e la uccellazione, se il servizio glielo consente e se sono muniti di licenza di fucile per uso di caccia, nei territori di altri Comuni. Ma ciò è previsto nell'articolo 70 senza che occorra modificazione di sorta.

Questa Commissione, anche esprimendo avviso contrario all'approvazione del disegno di legge, può trarre però da esso utile ispirazione per suggerire che l'articolo 70, nel nuovo testo unico in preparazione, sia emendato nel senso che il divieto sia esteso anche agli ufficiali di polizia giudiziaria e sia chiaramente stabilito che nei casi in cui l'agente preposto alla vigilanza ha facoltà di esercitare la caccia, deve anch'egli sottostare agli obblighi imposti a tutti gli altri cittadini per ottenere le prescritte licenze. Non c'è infatti alcuna ragione, in base all'articolo 3 della Costituzione, per la quale vi siano categorie di cittadini che non debbano rispettare la legge.

Propongo quindi che la Commissione respinga il presente disegno di legge.

CARELLI. Per un atto di opportuna cortesia, prima di respingere il disegno di legge, proporrei che fosse invitato il collega Piechele ad esporre il suo punto di vista.

RAGNO. Sono d'accordo con la proposta del collega Carelli.

PRESIDENTE. Se non sorgono obiezioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta, alla quale sarà invitato ad intervenire il senatore Piechele.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.